

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 314-15182 del 14.5.2015 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Luserna e dallo scarico di un impianto a monte in Comune di Luserna San Giovanni ad uso energetico, assentito alla Girardi Energia srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 314-15182 del 14.5.2015; Codice Univoco: TO-A-10530

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. di assentire alla Girardi Energia srl - P. IVA n. 10422030014 - con sede legale in 10100 Torino (To) Via Corso Trapani n. 150 il rinnovo con varianti – consistenti nell'aumento della portata media di prelievo e conseguentemente dei kW nominali medi prodotti, senza variazione ai manufatti - della concessione – già assentita con la DGR n. 94-4498 del 4.3.1991 - di derivazione d'acqua dal T. Luserna e dallo scarico di un impianto idroelettrico a monte (pratica prov. 67/7 intestata alla Maccagno rag. Vincenzo srl) in Comune di Luserna San Giovanni in misura di l/s massimi 800 e medi 490 ad uso produzione di energia idroelettrica (assimilato all'uso energetico ai sensi del regolamento regionale 15/R/2004 e smi) per produrre sul salto di metri 152,93 la potenza nominale media di kW 735 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 24.2.2014, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa la portata istantanea minima di 84 l/s - DMV base. Il rilascio avviene a mezzo di luce sotto battente a quota 718.04 mt slm e dimensioni mt 0.16x0.16 sulla paratoia sghiaiatrice.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV

Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 12 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo del Deflusso Minimo Vitale con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato. L'autorità concedente potrà richiedere l'installazione di ulteriori dispositivi di misura dello stesso DMV qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia. In corrispondenza dei punti di rilascio allo stramazzone della scala ittica e sulla paratoia sghiaiatrice dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV base, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 13 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Con nota in data 4.3.2015 prot. n. 12017, a seguito di supplemento istruttorio volto alla verifica della compatibilità della prevista scala di risalita per l'ittiofauna con il contesto idraulico locale ed alcune proposte progettuali da parte del proponente, la Regione Piemonte, Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, ha espresso parere negativo sulla realizzazione dell'opera, con parere favorevole solo con il mantenimento dello stato di fatto dell'opera di presa.

(... omissis ...)"